



REGIONE DEL VENETO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

UOC Servizi tecnici e patrimoniali

DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), PROGETTAZIONE DEFINITIVA (PD), PROGETTAZIONE ESECUTIVA (PE), COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP), DIREZIONE LAVORI (DL) E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE), DEI LAVORI DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO ANGIOGRAFO PRESSO EMODINAMICA DELLA CARDIOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

commessa A387

CIG	8	1	7	8	7	0	4	0	0	E
------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

SCHEMA CONTRATTO

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Via Giustiniani, n. 2 – 35128 PADOVA

Codice fiscale 00349040287

CONTRATTO D'APPALTO

**SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), PROGETTAZIONE DEFINITIVA
(PD), PROGETTAZIONE ESECUTIVA (PE), COORDINAMENTO SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE (CSP), DIREZIONE LAVORI (DL) E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE), DEI LAVORI DI NATURA EDILE ED
IMPIANTISTICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO ANGIOGRAFO
PRESSO EMODINAMICA DELLA CARDIOLOGIA
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA (commessa A387)**

Con la presente scrittura privata, i signori

Ing _____, nato a _____ il _____ CF _____ il quale interviene
nella sua qualità di Direttore della UOC _____ dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
delegato con deliberazione del Direttore Generale _____ del _____ alla firma del
presente contratto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ospedaliera in Padova, in via
N. Giustiniani n.1 (nel seguito per brevità anche AOP);

e

Ing. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____,
_____ il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Legale
Rappresentante della Società _____ con sede legale a _____ in Via
_____, _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al numero
R.E.A _____ e, quindi, in nome e per conto della stessa (CF P.IVA _____),

(in caso di ATI) mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese con la società
_____ (mandante) con sede legale in _____ iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero R.E.A _____ (Partita

IVA _____), giusto atto notarile del notaio dott. _____, rep. n. _____, racc n. _____ del _____ e registrato a _____ il _____ al n. _____ (nel seguito per brevità anche Professionista).

PREMESSO CHE :

- con atto deliberativo n. _____ del _____ è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del " _____ dell'Azienda Ospedaliera di Padova";

- l'importo delle attività posto a base di gara risulta essere pari a € 99.186,22 (oltre oneri fiscali e previdenziali ed IVA) di cui, come risulta dai Prospetti riepilogativi di calcolo dei corrispettivi posti a base di gara, calcolato in base al D.M. (Ministero della Giustizia) del 17 giugno 2016, e così ripartito:

Corrispettivo PFTE + PD + PE + CSP	€	47.066,06
Direzione lavori e C.S.E	€	52.120,16

- con atto deliberativo n. _____ del _____ è risultato aggiudicatario, a seguito di procedura negoziata, il RTP Società _____ (mandataria) - _____ (mandante), che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di _____, con un ribasso percentuale offerto del _____% e pertanto per un importo complessivo di € _____, al netto degli oneri di legge ed IVA, giusta offerta tecnica ed economica, depositata agli atti della UOC Gestione servizi tecnici e patrimoniali;

- l'operatore economico ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di _____, nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 ;

- l'Azienda Ospedaliera di Padova ha accertato quanto segue:

- il possesso con esito positivo dei requisiti di ordine generale, ex articolo 80 del D.Lgs 50/2016, dichiarati dal RTP Società _____(mandataria) - _____ (mandante) autodichiarati in sede di partecipazione al procedimento di gara;

- sono state acquisite le comunicazioni prefettizie dell'Ufficio Territoriale del Governo di _____ per la Società _____ e per la Società _____;

- il Responsabile Unico del Procedimento del servizio di cui trattasi, ha attestato che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara, ai sensi dell'art. 70, 71 e 72 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il RTP Società _____ (mandataria) - _____ (mandante) ha consegnato cauzione definitiva sotto forma di garanzia fidejussoria emessa dalla Società _____ ed ha prodotto la documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa così come previsto del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Le suddette polizze sono specificate di seguito all'articolo 8 del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO IN MODALITA' ELETTRONICA E CON FIRMA DIGITALE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - PREMESSE ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Si intendono altresì parte integrante del presente contratto, ancorchè non materialmente unito al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento in epigrafe:

- Lettera invito;
- Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Offerta tecnica ed economica presentate dall'operatore economico.

Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:

- a) "Committente": Azienda Ospedaliera di Padova.;
- b) "Contratto": il presente contratto comprensivo degli allegati;
- c) "Professionista": RTP Società _____ (mandataria) - _____(mandante), convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni in argomento;
- d) "Incarico": le prestazioni affidate dal Committente al Professionista con il presente contratto;
- e) "Offerta tecnica": l'offerta tecnica presentata dal Professionista in sede di gara;

f) “Opere” o “Lavori”: i lavori in argomento;

h) “RUP”: il Responsabile del Procedimento nominato dalla A.O.P.

Articolo 2 – Oggetto

Il Committente concede al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio di ingegneria ed architettura di “*PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), PROGETTAZIONE DEFINITIVA (PD), PROGETTAZIONE ESECUTIVA (PE), COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP), DIREZIONE LAVORI (DL) E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE), DEI LAVORI DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO ANGIOGRAFO PRESSO EMODINAMICA DELLA CARDIOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA*”.

Per le suindicate attività sono previsti in modo esemplificativo i compiti seguenti, fermo restando quanto stabilito dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

Il servizio di ingegneria ed architettura in argomento sarà eseguito secondo le modalità e nel rispetto dei termini che saranno indicati dal R.U.P. Lo svolgimento dell'attività sarà documentato da appositi verbali, redatti dal professionista affidatario.

Il professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Il Professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Progettista e Coordinatore sicurezza per la progettazione e Direttore Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dalla vigente normativa in materia di sicurezza e, in particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., dalle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. e nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per la parte ancora vigente.

Il Professionista si obbliga a svolgere le prestazioni di cui al Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico Prestazionale e Offerta tecnica economica.

Al Professionista fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 3 – Esecuzione delle prestazioni

Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati *standard* di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della

colpa grave.

Il Professionista dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

Il Professionista si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile unico del procedimento.

Il Professionista e il Committente, per il tramite del Responsabile del procedimento, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione del servizio in argomento lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

Articolo 4 – Composizione del Gruppo di lavoro

Il RTP Società _____ (mandataria) - _____ (mandante) di Padova la Società _____ ha dichiarato che le quote di partecipazione sono le seguenti:

- società _____ (mandataria) per la quota del _____ %;
- società _____ (mandante) per la quota del _____ %;

inoltre ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato:

- per la società _____ (mandataria) _____;
- per la società _____ (mandante) _____;
- per la società _____ (mandante) _____;

nominando i seguenti soggetti:

Il RTP Società _____ (mandataria) - _____ (mandante) si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.

Articolo 5 – Durata dell'incarico

Le prestazioni a carico del Professionista decorrono dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e terminano con l'emissione del certificato di collaudo delle opere.

La durata dell'incarico viene stabilita nel modo seguente:

- progettazione fattibilità tecnica ed economica entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico;
- progettazione definitiva entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP di approvazione del PFTE;
- progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP di approvazione del PD;
- direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per tutta la durata dei lavori e del collaudo.

L'attività progettuale si concluderà solo dopo il rilascio degli assensi, le autorizzazioni, i nulla osta o gli altri atti necessari.

I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Committente, eventualmente anche per richiesta motivata.

Articolo 6 – Compensi

Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

Il compenso per l'esecuzione delle prestazioni relative alla verifica preventiva del progetto esecutivo è pari a complessivi netti € _____, oltre oneri di legge ed IVA, così suddivisa:

€ _____

€ _____

Il calcolo del compenso è stato effettuato applicando il ribasso proposto dal Professionista in sede offerta sull'importo posto a base della procedura di gara. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto di seguito indicato, il compenso non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

Il Professionista riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro

necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico.

Come previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale:

- qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, queste saranno redatte dall'Affidatario, in qualità di Progettista e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione, i cui compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione e pertanto non sarà riconosciuto all'aggiudicatario alcun compenso aggiuntivo;
- qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, perizie modificative o suppletive al progetto esecutivo approvato, l'aggiudicatario, in qualità di Direttore Lavori riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico. Il compenso determinato per la redazione di eventuali perizie, nella misura stabilita dalla tariffa professionale per le varianti in corso d'opera, è soggetto allo stesso ribasso offerto in sede di gara dall'aggiudicatario per il presente appalto.

In caso di eventuale redazione degli elaborati relativi a perizie che modificano soltanto le quantità dei lavori originariamente previsti e non comportano comportino variazioni progettuali, tale importo è da sommare a quello del progetto originario. Sull'importo totale così determinato sarà computato l'onorario dal quale dovrà essere detratto il compenso relativo alla progettazione prestazione professionale originaria. Per quanto riguarda invece la prestazione parziale il compenso è determinato sull'importo lordo del supero di spesa, determinato per differenza tra l'onorario riferito ad un importo pari al progetto originario maggiorato delle quantità variate in più ed in meno, prese in valore assoluto, e l'onorario riferito all'importo di progetto originario.

Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie che comportino aggiunte e/o modifiche al progetto originario sarà corrisposto sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa l'onorario relativo alle prestazioni di progettazione realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente. Per quanto riguarda invece la prestazione parziale vedi quanto sopra espresso.

Il compenso viene corrisposto con le modalità stabilite all'art. 11 del Capitolato Tecnico Prestazionale e precisamente:

Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		
Corrispettivi	Fase raggiunta dei lavori	% Parcella
1° Acconto	Approvazione progetto fattibilità tecnica economica	100,00%
2° Acconto	Approvazione progetto definitivo	100,00%
3° Acconto	Approvazione progetto esecutivo	90,00%
Saldo finale	Certificato di ultimazione lavori (emissione)	10,00%

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione		
Corrispettivi	Fase raggiunta dei lavori	% Parcella
Acconti	Ammontare rapportato all'avanzamento dei lavori (emissione certificati di pagamento)	80%
Acconto finale	Certificato di ultimazione lavori (emissione)	10%
Saldo finale	Certificato di collaudo tecnico amministrativo (approvazione)	10%

Il pagamento avverrà entro 60 (trenta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario e/o postale indicato dal Professionista.

Il committente si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva del Professionista, ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 , del D.Lgs 50/2016.

Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Padova.

Con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, i singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppate nei confronti del Committente, ivi incluso quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "*pro quota*" delle attività effettivamente prestate.

Gli operatori economici componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal Committente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dagli operatori economici raggruppati.

Articolo 7 – Tracciabilità

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13

agosto 2010 n.136 e s.m.i., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al Professionista a mezzo di conto corrente dedicato.

Il Professionista si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

Articolo 8 - Cauzione e polizze assicurative

Ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, il Professionista ha consegnato al Committente cauzione definitiva pari ad Euro _____ sotto forma di garanzia fidejussoria n. _____ emessa dalla Società _____ in data _____ ridotta come previsto dal comma 7 dell'art. 93 dal D.Lgs 50/2016, conforme all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia è progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016.. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25%, cessa di avere effetto e è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di verifica conformità del servizio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente.

Il Professionista, in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, ha consegnato al Committente le seguenti polizze:

- (eventuale) copia della polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile professionale nonché polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO) aziendale, giusta polizza della società _____ emessa il _____ e polizza della società _____ - emessa da _____ con relativa quietanza di pagamento del premio del _____;
- la dichiarazione della Compagnia di assicurazioni _____ emessa in data _____, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel

territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

La suddetta polizza di responsabilità civile per rischi derivanti dall'attività professionale dovrà essere prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori posto a base di gara.

Articolo 9 – Anticipazione

L'Azienda Ospedaliera di Padova corrisponderà all'impresa aggiudicataria dell'appalto in oggetto, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale in applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016.

A tal fine l'Appaltatore si impegna a consegnare / ha consegnato all'Amministrazione la garanzia fidejussoria assicurativa n. _____ emessa da _____ di _____, pari ad € _____, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio.

Articolo 10 – Recesso e Risoluzione

Il Committente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Professionista esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a.r. con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità flussi finanziari;
- c) per un numero, superiore a 15, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.
- d) per un numero di giorni continuativi superiore a 5, di non giustificate, che non garantiscano la

presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

Articolo 11 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 e smi. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 12 – Subappalto

Il subappalto è limitato alle ipotesi di cui all'art. 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 13 – Penali

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Professionista agli obblighi di cui agli articoli del Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

Articolo 14 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

Articolo 15 – Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno telematico che viene apposto su copia analogica del presente contratto.

Articolo 16 – Ulteriori clausole

Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'incarico. Tale obbligo è assunto anche per conto dei dipendenti del Professionista.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Resta inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. da inviarsi dal Committente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

Articolo 17 – Comunicazioni

Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti:

Articolo 18 – Controversie

Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – è competente il Tribunale Civile di Padova.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire le prestazioni contrattuali. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

Articolo 19 - Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/01

Il Professionista dichiara di:

- osservare le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- rispettare per se' e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 27.02.2014 a pena di risoluzione del presente contratto;
- si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata dall'AOP grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

L'Azienda Ospedaliera di Padova come sopra rappresentata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali pubblicata nel sito internet di questa Azienda Ospedaliera al seguente link: <http://www.aopd.veneto.it/sez.82>

Titolare del trattamento è L'Azienda Ospedaliera di Padova in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, informa l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti in occasione della stipula del contratto in oggetto sono trattati per i seguenti scopi:

- adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile;
- tenuta dell'albo dei fornitori;
- verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- richiesta di consulenza legale o fiscale;
- attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.

I dati sono trattati sia con l'ausilio di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate agli scopi sopra riportati e, comunque, finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati.

I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della pertinenza ai seguenti soggetti:

- alla Regione Veneto, - ai competenti Ministeri, - al Collegio Sindacale, - a eventuali consulenti legali e tributari.

Articolo 21 – Clausola finale

Il presente atto, su carta resa legale, si compone di n. _____ (_____) facciate.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Padova, li _____

Azienda Ospedaliera di Padova

Il Direttore UOC _____

Ing, _____

Il Professionista

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile il Professionista approva specificamente per iscritto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Professionista

Copia cartacea conforme ad atto originale ai sensi dell'art. 23 comma 2 D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005.